

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTONASTASO e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1974

Estensione dell'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che, pur nella consapevolezza della grave situazione economica, si sente il bisogno di proporre, trova la sua ragione nei palesi quanto ingiustificati vuoti lasciati dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824, intesa a regolamentare l'annosa ed anormale posizione « degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e dei sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti per lungo periodo di tempo ».

Rilievi e denunce per dette manchevolezze erano stati lanciati ancor prima della sua definitiva approvazione sia dagli interessati, sia dagli organi di informazione e, cosa più significativa, perfino dai responsabili organi parlamentari in sede deliberante.

Infatti, le competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, con apposito ordine del giorno, rilevavano che l'esclusione dal provvedimento degli ufficiali e sot-

tufficiali già collocati in quiescenza, costituiva « un caso di omissione che sorprende » e si richiedeva al Governo il suo impegno per una successiva ed adeguata soluzione.

In realtà, il provvedimento, di notevole complessità e frutto di numerose proposte di legge, di cui ben 17 avanzate solo nella ultima legislatura, affonda le proprie radici nei tempi lontani del dopoguerra, quando, cioè, l'Amministrazione, sorpresa dalle esigenze dei ben diversi metodi di organizzazione voluti dalle nuove tecniche, nella impossibilità di assicurare i moltiplicati servizi con il personale del servizio permanente, fu costretta ad adottare la politica dei richiami.

Venivano, così, impegnati in servizi essenziali, dopo essere stati opportunamente specializzati ed addestrati, ufficiali e sottufficiali di provata capacità e sicurezza, fra i quali un buon numero appartenente ai territori perduti dalla guerra.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel tempo, la preparazione raggiunta e l'esperienza acquisita rendeva detto personale indispensabile e non facilmente sostituibile, tanto più che le carenze del personale del servizio permanente continuavano a perdurare.

La loro posizione, però, oltre che precaria per il trattenimento periodico, rimaneva ancorata ad una regolamentazione superata e non aderente alla reale situazione, sì che da tutte le parti veniva avvertita la necessità di una adeguata sistemazione.

Le molte iniziative in tal senso promosse durante tutte le legislature, o non ebbero riscontro oppure si tradussero in provvedimenti parziali, inadeguati e scarsamente risolutivi.

Le stesse leggi 26 giugno 1965, n. 808, e 28 marzo 1968, n. 371, le principali e più significative al riguardo, delusero le aspettative generali per non aver dato una definizione compiuta all'annoso problema.

Così, fra nuove proposte, prolungati rinvii, numerosi contrasti e laboriose trattative si doveva arrivare, dopo un lungo *iter* parlamentare, alla fine dell'anno 1973 per aversi un provvedimento organico, quale la legge 20 dicembre 1973, n. 824, che, però, anche esso risulta viziato dalla accentuata proiezione nel futuro e dalla mancata visione di un passato quasi ventennale che reclamava di essere risanato.

Giova, peraltro, rilevare che la stessa legge 20 dicembre 1973, n. 824, nel prendere in considerazione solo il personale ancora in

servizio alla data della sua entrata in vigore, dà luogo a palese ingiustizia nei riguardi di quel personale che pure avrebbe visto riconosciute le proprie giuste aspirazioni se la conclusione del provvedimento, già di massima concordato, non fosse stato interrotto dallo scioglimento anticipato del Parlamento e dai susseguenti avvenimenti politico-parlamentari.

Nè va taciuto che detto personale, già escluso dall'assegno perequativo ed ora escluso anche dal riconoscimento di diritti abbondantemente acquisiti, i più significativi dei quali riflettono l'avanzamento, i benefici combattentistici, l'equo indennizzo, la valutazione degli studi universitari, la buona uscita, è stato, nella maggioranza dei casi, collocato in congedo con venti anni o poco più di servizio effettivo, il che significa con una pensione rapportata al 40 per cento dello stipendio.

Considerato, pertanto, che ancor prima della legge 20 dicembre 1973, n. 824, avrebbe dovuto essere la legge 28 marzo 1968, n. 371, a risolvere nella sua interezza il problema del personale di complemento in servizio dal dopoguerra in poi, appare logico ed evidente che a quest'ultima bisogna riferirsi per eliminare le manchevolezze tuttora esistenti.

In obbedienza, quindi, al dettato costituzionale e alle richieste dinanzi indicate, nonchè al più elementare senso di giustizia, si propone il seguente disegno di legge, che, oltre ad essere equo e risolutivo, comporta un modesto onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni concernenti i benefici indicati nell'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali di complemento ed alla riserva di complemento nonchè ai sottufficiali di complemento e della riserva collocati in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ma posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di lire 14 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.